



ASSORUP
c.f. 23456758498
posta@asorup.it

CODICE ETICO





ASSORUP
c.f. 23456758498
posta@asorup.it

CODICE ETICO ASSORUP

**Associazione Nazionale dei
Responsabili Unici del Procedimento**

INDICE

ARTICOLO 1 – Ambito di applicazione

ARTICOLO 2 – Potestà disciplinare

ARTICOLO 3 – Doveri di probità, dignità e decoro

ARTICOLO 4 – Doveri di lealtà fedeltà e correttezza

ARTICOLO 5 – Doveri di diligenza

ARTICOLO 6 – Doveri di riservatezza

ARTICOLO 7 – Informazioni sull'esercizio professionale

ARTICOLO 8 – Doveri di correttezza professionale

ARTICOLO 9 – Uso del logo

ARTICOLO 10 – Disposizioni sulla partecipazione

ARTICOLO 11 – Rapporti con l'Associazione

ARTICOLO 12 – Notizie riguardanti il collega

ARTICOLO 13 – Prestazione di servizi alle stazioni appaltanti

ARTICOLO 14 – Provvedimenti alle violazioni

ARTICOLO 15 – Norma di chiusura

L'Associazione Nazionale dei Responsabili Unici del Procedimento, nell'ambito dell'esercizio della sua attività, adotta il presente codice etico contenente regole sociali e morali alle quali tutti i membri dell'associazione devono attenersi, orientando la propria condotta al rispetto dei principi di lealtà, solidarietà, riservatezza, diligenza, correttezza professionale.

ARTICOLO 1 – Ambito di applicazione.

L'associazione senza finalità di lucro denominata “Associazione Nazionale dei Responsabili Unici del Procedimento” in breve “ASSORUP” ha come scopo esclusivo di contribuire al miglioramento del settore dei contratti pubblici mediante il supporto e la tutela di funzionari e dirigenti delle stazioni appaltanti incaricati di gestire le procedure di affidamento di contratti pubblici (in seguito RUP), ai sensi della normativa vigente.

L'Associazione si ispira ai principi della partecipazione democratica, della solidarietà e promozione sociale, dell'autonomia e responsabilità, a tutti i principi nazionali e su cui è stata fondata l'Unione Europea.

L'Associazione articola la propria struttura a livello nazionale, regionale e/o territoriale. L'Associazione esercita le proprie attività secondo gli indirizzi deliberati dai propri organi statutari per le finalità indicate nell'art. 1 dello Statuto, nell'ambito delle legislazioni dell'Unione Europea, nazionale e regionale. Può sottoscrivere accordi o alleanze con soggetti pubblici e privati, nazionali, europei ed internazionali e creare alleanze funzionali e partnership con altri organismi o associazioni per la realizzazione di progetti comuni.

Il rispetto delle norme deontologiche é obbligatorio per tutti gli associati, nei loro reciproci rapporti e nei confronti dei terzi.

L'associato che abbia riportato condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione non può essere iscritto all'Associazione.

ARTICOLO 2 – Potestà disciplinare.

Spetta agli organi disciplinari la potestà di determinare le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche.

ARTICOLO 3 – Doveri di probità, dignità e decoro.

L'associato deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro.

3.1 – L'associato deve fornire un chiaro esempio di rettitudine e di specchiata condotta civile e morale, anche al di fuori dell'attività associativa, in modo da mantenere alto l'apprezzamento della stessa.

3.2 – E' sottoposto a procedimento disciplinare l'associato cui sia imputabile un comportamento scorretto ai sensi del presente codice etico, nei confronti degli associati, degli organi che costituiscono l'associazione e verso terzi che, a vario titolo, si interfacciano con la stessa.

3.3 – L'associato è tenuto a mantenere un profilo decoroso e rispettoso nelle comunicazioni attraverso qualsiasi mezzo, siano esse interne o esterne all'associazione, nei rapporti con i terzi e in tutte quelle occasioni che possano identificare la propria persona come membro dell'associazione, al fine di non pregiudicare o ledere l'immagine della stessa.

3.4 – Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l'Associato deve evitare di usare espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti dei colleghi.

ARTICOLO 4 – Doveri di lealtà e correttezza.

L'Associato deve svolgere la propria attività associativa con serietà, lealtà e correttezza.

4.1 – Nell'esercizio della sua attività associativa, egli deve perseguire interessi coerenti con quelli stabiliti nello Statuto, leciti, legittimi e orientati alla massima correttezza.

4.2 – Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell'Associato che compia atti contrari all'interesse degli associati o dell'associazione.

ARTICOLO 5 – Dovere di diligenza.

L'Associato deve adempiere ai propri incarichi con la massima diligenza, valutata con riguardo alla natura dell'attività esercitata. È considerata adempimento al presente articolo la condotta dell'associato incaricato a vario titolo di svolgere un compito rientrante tra quelli utili al perseguimento dello scopo associativo con professionalità, nel rispetto delle scadenze e del grado di competenza richiesto.

5.1– L'Associato non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza ed organizzazione di mezzi e persone.

5.2 – L'accettazione di un determinato incarico fa presumere la competenza a svolgerlo, nel caso di sopravvenuta difficoltà deve informare il coordinatore di settore e la presidenza, che potrà valutare la sua sostituzione con altro soggetto.

ARTICOLO 6 – Dovere di riservatezza.

È dovere fondamentale dell'Associato mantenere la riservatezza sull'attività prestata e su tutte le informazioni e documenti che siano a lui pervenuti nell'ambito dello svolgimento dell'attività.

6.1 – L'Associato è tenuto a garantire il rispetto della riservatezza professionale anche da parte dei propri eventuali collaboratori.

6.2 – L'associato non deve diffondere comunicazioni riservate, né alcuna notizia o informazione delle quali sia venuto a conoscenza per il tramite dell'attività associativa o che direttamente o indirettamente la riguardi.

6.3. – L'associato non deve diffondere comunicazioni in nome e per conto dell'associazione se non formalmente autorizzato dagli organi competenti.

ARTICOLO 7 – Informazioni sull'esercizio professionale.

È consentito all'Associato dare informazioni sulla propria attività professionale, secondo correttezza e verità, nel rispetto della dignità e del decoro della professione e degli obblighi di riservatezza e leale concorrenza.

7.1 – Quanto ai mezzi di informazione, devono ritenersi vietati i mezzi di divulgazione contrari alla dignità professionale e le sponsorizzazioni nonché l'accaparramento clientela in qualsiasi modo derivante e/o connesso all'attività dell'associazione.

7.2 – Quanto ai contenuti dell'informazione, l'Associato deve attenersi a quanto statuito dalle norme relative alla privacy.

ARTICOLO 8 – Dovere di correttezza professionale.

L'Associato deve astenersi dal ricorrere a mezzi incompatibili con la dignità professionale per ottenere nuovi incarichi. Non deve evidenziare le proprie qualità a scapito degli altri associati o fornire vantaggi o assicurazioni esterne al rapporto professionale.

8.1 – Deve comportarsi con i colleghi dell'associazione secondo i principi e le regole generali della libera concorrenza con particolare attenzione a che non abbiano a crearsi motivi di contrasto personale.

8.2 – Qualunque rapporto di collaborazione che si venga a creare tra gli associati deve essere reso noto agli organi direttivi, indicando i soggetti interessati, l'oggetto e la finalità della collaborazione.

ARTICOLO 9 – Uso del logo.

Previo regolare versamento della quota associativa annuale e approvazione formale agli organi direttivi, l'Associato potrà inserire sulla propria targa professionale il logo "AssoRUP" con la relativa denominazione, rispettando le forme e i contenuti nonché i colori che lo compongono come da modello originale.

ARTICOLO 10 – Disposizioni sulla partecipazione.

È fatto obbligo all'Associato di comunicare tempestivamente alla Segreteria i propri dati, comprese eventuali variazioni di indirizzo, numeri telefonici ed eventuali denominazioni del proprio studio o ente di appartenenza. Tali informazioni saranno trattate ai sensi delle vigenti norme sul trattamento dei dati personali e della privacy.

10.1 – l'Associato dovrà comunicare l'indirizzo e-mail e PEC, al fine di poter inviare e ricevere notizie anche di interesse associativo come ad esempio le informazioni, gli aggiornamenti e i programmi, oltre alle convocazioni per le assemblee nazionali, provinciali o dirigenziali.

10.2 – L'Associato ha il dovere di versare entro e non oltre il 30 gennaio di ogni anno la propria quota di iscrizione. Sarà cura della Segreteria comunicare l'importo della quota e le modalità per assolvervi. Coloro che non effettueranno tale adempimento entro la scadenza prefissata, non saranno ammessi o rinnovati quali associati.

ARTICOLO 11 – Rapporti con l'Associazione.

L'Associato ha il dovere di collaborare con l'Associazione ed i suoi organi e uffici (centrali e territoriali) per l'attuazione delle finalità istituzionali e aver rispetto delle cariche dirigenziali.

11.1 – L'Associato che ricopra un qualsiasi ruolo all'interno dell'Associazione deve adempiere all'incarico con la massima diligenza, imparzialità, professionalità e nell'interesse della stessa. Salva diversa determinazione del Consiglio Direttivo l'incarico s'intende gratuito e volontario.

11.2 – I rapporti tra gli associati e con gli organi direttivi devono essere improntati alla dignità e al reciproco rispetto.

ARTICOLO 12 – Notizie riguardanti il collega.

L'Associato deve astenersi dall'esprimere apprezzamenti negativi sull'attività professionale di un collega ed in particolare sulla sua condotta e suoi presunti errori o incapacità.

ARTICOLO 13 – Prestazione di servizi alle stazioni appaltanti.

L'Associato può di eseguire servizi in favore delle stazioni appaltanti delle quali fanno parte altri associati. Tali servizi sono, a titolo esemplificativo:

- attività di studio, ossia di analisi su un problema di interesse, che si concludono con la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale il prestatore d'opera illustra i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- attività di ricerca, ossia di approfondimento su determinate materie e offerta delle relative soluzioni;
- attività di consulenza che prevedono l'acquisizione di pareri o valutazioni tecniche ad esperti o prestazioni particolari;
- attività di supporto alle procedure di affidamento;
- attività di formazione.

Qualora nell'espletamento dell'incarico professionale l'associato si trovasse a dover criticare l'operato di un collega dovrà tenere un comportamento improntato ai principi di equità e correttezza. Di tali incarichi l'Associato dovrà dare preventiva, dettagliata e tempestiva comunicazione al Consiglio Direttivo, al fine di vagliarne l'opportunità ed il rispetto del presente codice etico.

ARTICOLO 14 - Provvedimenti alle violazioni.

E' a discrezione del Consiglio Direttivo, ovvero dell'Ufficio Disciplinare che può essere costituito dallo stesso Consiglio Direttivo, comminare le sanzioni in caso di violazione anche ad uno solo degli articoli che formano il presente codice etico

14.1 Si deve intendere per sanzione, a seconda della gravità del caso:

- a) il richiamo;
- b) la censura;
- c) sospensione;
- d) espulsione.

ARTICOLO 15. – Norma di chiusura.

Le disposizioni specifiche di questo codice deontologico costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l'ambito di applicazione dei principi generali espressi non essendo fattispecie tipizzate, formando parte integrante dello Statuto dell'Associazione. La conoscenza ed il rispetto delle norme stesse rappresentano un obbligo per tutti gli associati.